

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1138

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(ANDÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1993

Avanzamento dei sottotenenti del Corpo di commissariato -
ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, stabilisce che la valutazione per l'avanzamento dei sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, del ruolo normale unico delle Armi nonché del corpo automobilistico, avvenga dopo che gli interessati abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti. Per i sottotenenti degli altri Corpi e ruoli dell'Esercito la valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore ha luogo semplicemente al compimento di due anni di permanenza nel grado.

Senonchè, al fine di mantenere i livelli di formazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo al passo con l'evoluzione delle attività tecnico-professionali e culturali, è stato istituito il corso di applicazione anche per i sottotenenti del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza - e del Corpo di amministrazione. Tale corso, della durata di due anni, si svolge presso la Scuola di applicazione di Torino secondo modalità analoghe a quelle dei corsi di

applicazione degli ufficiali delle varie Armi, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo automobilistico.

Per conferire al corso di applicazione introdotto per i sottotenenti di amministrazione e della sussistenza rilevanza analoga a quella del corso di applicazione già esistente per i sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, del ruolo normale unico delle Armi e del Corpo automobilistico, si rende pertanto opportuno e necessario estendere ai primi la stessa disciplina d'avanzamento attualmente prevista per i secondi.

A tale scopo è inteso il presente disegno di legge, con il quale si provvede a sostituire il secondo comma dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per includere tra i destinatari della disciplina ivi prevista anche i sottotenenti del Corpo di commissariato-ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione, nonché ad integrare conseguentemente i quadri IX e X della tabella n. 1, e successive modificazioni, annessa alla legge medesima.

L'iniziativa non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

«Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonché del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza, del Corpo di amministrazione e del Corpo automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado».

2. Nella colonna 3 dei quadri IX - ruolo del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza) e X - ruolo del Corpo di amministrazione della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, così come modificata dall'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in corrispondenza del grado di sottotenente, sono inserite le seguenti parole: «Superare il corso di applicazione (f)».